



Condizioni generali di contratto e di consegna della Kramer Werke GmbH

1. Premessa

- 1.1 Le presenti condizioni generali di contratto valgono per tutte le offerte e le vendite di macchine e accessori nuovi e di ricambi da parte della Kramer-Werke GmbH ("Venditore") ai contraenti ("Acquirenti"). Tali condizioni valgono per tutti i movimenti di affari, in particolare anche per tutte le transazioni future, anche in assenza di espliciti riferimenti ad esse. Le condizioni generali di contratto dell'acquirente non diventano parte integrante del contratto. Ciò vale anche nel caso in cui il venditore, conoscendo le condizioni di contratto dell'acquirente, attui il contratto senza riserve.
- 1.2 Per essere validi, accordi accessori, integrazioni e modifiche richiedono la forma scritta.

2. Offerta e documentazione d'offerta

- 2.1 Le offerte del venditore non sono fondamentalmente impegnative.
- 2.2 Nelle descrizioni del venditore, i dati relativi a peso, misure, capacità, prezzo, potenza, costi d'esercizio, velocità e simili sono intendersi come approssimativi.
- 2.3 Disegni, preventivi di spesa, figure e documentazione di altro tipo rimangono di proprietà del venditore e possono essere resi accessibili a terzi solo con il suo esplicito consenso.

3. Stipula del contratto

- 3.1 Il venditore può accettare un ordine entro quattro settimane. Il contratto si intende stipulato quando il venditore, dopo avere ricevuto l'ordine, invia una conferma d'ordine scritta e l'acquirente non la disdice immediatamente.
- 3.2 Per l'entità degli obblighi di prestazione fa fede unicamente la conferma d'ordine scritta del venditore. Al riguardo si applica il punto 1.2.
- 3.3 L'acquirente può trasferire a terzi i suoi diritti derivanti dal contratto solo con la previa autorizzazione scritta del venditore.

4. Termine di consegna

- 4.1 In assenza di accordi diversi, il termine di consegna inizia con l'ultimo a verificarsi fra i seguenti eventi:
 - a) Data della conferma d'ordine;
 - b) Data della prova presentata al venditore dell'adempimento da parte dell'acquirente di tutte le premesse tecniche, commerciali e finanziarie derivanti dall'accordo;
 - c) Data in cui il venditore riceve un acconto e/o una garanzia di pagamento concordata da versare prima della fornitura della merce.
- 4.2 Il venditore è autorizzato ad effettuare forniture parziali e preliminari.
- 4.3 Il termine di consegna è rispettato quando la merce è spedita prima dello scadere del termine. Se la consegna viene ritardata a causa di un evento che si verifica presso il venditore e che rappresenta un motivo di sgravio ai sensi del punto 11, viene concessa una proroga adeguata del termine di consegna.
- 4.4 Se la colpa del ritardo di consegna è da attribuirsi al venditore, l'acquirente può pretendere l'adempimento oppure, fissando una proroga adeguata, dichiarare la recessione dal contratto.
- 4.5 Se l'acquirente non accoglie la merce fornita in base al contratto nel luogo o nel momento stipulati nel contratto e il ritardo non è dovuto ad un'azione o ad un'omissione del venditore, il venditore può pretendere l'adempimento (in particolare il pagamento) o, fissando una proroga adeguata, recedere dal contratto.
- 4.6 Se la merce è stata selezionata, il venditore può immagazzinarla a spese e a rischio dell'acquirente e ha diritto al rimborso di tutte le spese giustificate.

5. Trasmissione del pericolo

- 5.1 Se non diversamente concordato, la merce si intende venduta "franco stabilimento" ("EXW" secondo gli Incoterm 2000) (disponibilità al ritiro). Il pericolo viene trasmesso all'acquirente con la consegna allo spedizioniere, al trasportatore o all'addetto al ritiro o in caso di trasporto con mezzi di trasporto del venditore all'uscita dallo stabilimento o dal magazzino.
- 5.2 Se la spedizione o il trasporto ritardano per circostanze non imputabili al venditore, il pericolo viene trasmesso all'acquirente quando la merce è pronta per la spedizione.

6. Prezzi

- 6.1 Se non diversamente concordato, i prezzi si intendono franco stabilimento del venditore senza imballaggio e senza carico. La detrazione dello sconto necessita di un accordo scritto separato.
- 6.2 Qualora si sia concordato un termine di consegna superiore a quattro mesi, il venditore è autorizzato ad adattare il prezzo stabilito nell'ambito di un eventuale aumento dei suoi prezzi di vendita generali.
- 6.3 I prezzi indicati non sono comprensivi dell'IVA, il cui importo è inserito separatamente nella fattura in data di fatturazione.

7. Pagamento

- 7.1 In assenza di accordi scritti diversi, il prezzo d'acquisto deve essere pagato entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura.
- 7.2 Si escludono diritti di compensazione o di ritenzione di contropartite dell'acquirente con i crediti del venditore, anche nel caso in cui esse siano incontestate o se ne determini la validità legale.
- 7.3 Se l'acquirente è in ritardo con un pagamento concordato o con altre prestazioni, il venditore può
 - a) insistere per l'adempimento del contratto e
 - rimandare l'adempimento dei suoi obblighi fino al saldo dei pagamenti in arretrato o delle altre prestazioni,
 - avvalersi di un'adeguata proroga del termine di consegna,
 - mettere in scadenza l'intero prezzo d'acquisto in sospeso,
 - nella misura in cui da parte dell'acquirente non sussista alcun motivo di sgravio ai sensi del punto 11.2, alla scadenza addebitare interessi di mora per l'ammontare di legge, oppure
 - b) concedendo una proroga adeguata, dichiarare la recessione dal contratto.
- 7.4 L'acquirente rimborserà al venditore eventuali costi di sollecito e di gestione.
- 7.5 Qualora sia trascorso senza esito il termine fissato per l'acquirente secondo il punto 7.3 b), su richiesta del venditore l'acquirente dovrà riconsegnare al venditore la merce già fornita e risarcirlo per la riduzione di valore della merce stessa nonché rimborsarlo per tutte le spese giustificate che il venditore ha dovuto sostenere per l'attuazione del contratto.

8. Riserva di proprietà

- 8.1 La merci fornite rimangono di proprietà del venditore fino al saldo. Nei contratti con i suoi compratori l'acquirente dovrà indicare esplicitamente che le merci rimangono di proprietà del venditore fino al saldo. A titolo di garanzia l'acquirente cede fin d'ora al venditore futuri crediti derivanti dall'ulteriore alienazione a terzi delle merci fornite. L'acquirente deve notificare tale cessione ai suoi debitori alla vendita delle merci e annotarla nei suoi registri. Gli importi che pervengono all'acquirente per le merci vendute a terzi sono di proprietà del venditore fino al saldo di tali merci e sono conservati dall'acquirente separatamente da altri fondi. Se il valore delle garanzie a favore del venditore in base alle disposizioni suddette supera i crediti garantiti in misura maggiore del 20%, su richiesta dell'acquirente il venditore è obbligato a sbloccare garanzie a sua scelta.
- 8.2 L'acquirente deve informare immediatamente il venditore in merito a qualsiasi pignoramento o confisca, all'instaurarsi di diritti di pignoramento di legge nonché a qualsiasi altro evento che potrebbe compromettere la disponibilità delle merci fornite o una garanzia esistente a favore del venditore.

9. Garanzia

- 9.1 Il venditore garantisce all'acquirente le perfette condizioni dei materiali utilizzati per la fabbricazione dei prodotti nonché la fabbricazione competente e a regola d'arte dei prodotti per un periodo di tempo di massimo 18 (diciotto) mesi a partire dalla data di consegna franco stabilimento (consegna all'impresa di trasporti). Il termine di garanzia può però scadere prima e più precisamente, in caso di funzionamento in 1 unico turno, 12 (dodici) mesi dopo la data di consegna di un prodotto da parte dell'acquirente al suo primo compratore o dopo 1.000 (mille) ore di funzionamento, a seconda di quale dei due casi si verifica per primo. All'acquirente spetta l'onere di dimostrare che il prodotto interessato è difettoso e che il presunto difetto sussisteva già al momento della consegna franco stabilimento (consegna all'impresa di trasporti).
- 9.2 Escludendo qualsiasi obbligo di garanzia del venditore, l'acquirente è tenuto a segnalare per iscritto al venditore un difetto entro 30 (trenta) giorni dal suo apparire e nella forma stabilita dal venditore; per la puntualità della notifica fa fede la data del suo ricevimento da parte del venditore. Tale notifica deve contenere una descrizione esatta e completa del difetto. L'obbligo di garanzia si intende riconosciuto da parte del venditore solo quando questo lo conferma espressamente e per iscritto. Atti e spiegazioni precedenti tale conferma non sono da considerarsi in alcun caso come atti di riconoscimento.
- 9.3 Il prodotto difettoso e/o la parte difettosa del prodotto devono essere spediti al venditore **insieme alla notifica in conformità al punto 9.2** a spese e a rischio dell'acquirente. A sua discrezione, il venditore può riparare il prodotto difettoso e/o la parte difettosa dello stesso oppure sostituirli con un prodotto o una parte nuovi. In caso di sostituzione, il venditore entra in possesso del prodotto difettoso o della parte difettosa dello stesso.
- 9.4 Non sussiste alcun obbligo di garanzia se al prodotto in questione sono apportate modifiche o sono state effettuate riparazioni e/o servizi da parte di persone non autorizzate senza il consenso del venditore. L'obbligo di garanzia decade inoltre se il prodotto in questione non viene utilizzato secondo le prescrizioni e le raccomandazioni del venditore, se viene usato per uno scopo diverso da quelli definiti dal venditore o se viene altrimenti impiegato in maniera inconsueta o pericolosa.
- 9.5 Per il resto, per il disbrigo dei casi coperti da garanzia, valgono le corrispondenti linee guida del venditore.

10. Responsabilità

- 10.1 Per tutti i diritti di risarcimento dei danni e delle spese rivendicati nei confronti del venditore a causa di violazioni degli obblighi, indipendentemente dal motivo legale, il venditore risponde in caso di colpa lieve solo per violazioni degli obblighi essenziali che mettano a rischio lo scopo del contratto. Per il resto si esclude la responsabilità del venditore per colpa lieve.
- 10.2 In caso di responsabilità secondo il punto 10.1 e di responsabilità senza colpa, il venditore risponde solo per i danni tipici e prevedibili. Da parte dell'acquirente non è ammesso far valere spese inutili.
- 10.3 Il venditore non è responsabile nei confronti dell'acquirente per arresti di produzione, perdite di guadagno, mancato uso, perdita di affari o qualsiasi altro danno commerciale o indiretto. I danni alle merci fornite sono risarciti a scelta del venditore tramite riparazione o sostituzione, o in denaro; in ogni caso l'importo del risarcimento è limitato al valore delle merci interessate.
- 10.4 L'esclusione della responsabilità secondo i punti da 10.1 a 10.3 vale in ugual misura per gli organi, i rappresentanti legali, i dipendenti con incarichi direttivi e non e altri aiuti del venditore.
- 10.5 Le disposizioni dei punti da 10.1 a 10.4 non valgono qualora si faccia ricorso nei confronti del venditore della legge sulla responsabilità del prodotto, qualora sussista una responsabilità per la violazione della vita, del corpo o della salute o nel caso in cui venga taciuto con malizia un difetto.
- 10.6 I diritti al risarcimento dei danni e delle spese nei confronti del fabbricante decadono dopo 12 mesi dalla consegna della merce contrattuale, in caso di responsabilità lesiva a partire dalla conoscenza o dalla grave ignoranza delle circostanze che motivano il diritto o della persona dell'obbligato al risarcimento. Ciò non vale in caso di dolo e nei casi citati al punto 10.5.
- 10.7 Se il compratore finale della merce contrattuale è un utente ai sensi del § 13 del Codice Civile, per la prescrizione di un eventuale diritto di regresso dell'acquirente nei confronti del venditore valgono le disposizioni di legge.
- 10.8 La fornitura delle merci avviene esclusivamente a rischio e pericolo dell'acquirente. Il venditore non risponde in alcun caso per i possibili danni subiti dall'acquirente – in qualsiasi forma essi siano – dovuti a una perdita, a un ritardo o a una modifica nella forma delle forniture successivi alla consegna franco stabilimento.
- 10.9 Se l'acquirente, qualunque sia il motivo legale, viene citato da terzi per danni che sono da ricondurre a prodotti del venditore modificati dall'acquirente o da terzi, non sussiste alcun diritto di regresso nei confronti del venditore.

11. Motivi di sgravio

- 11.1 In casi di forza maggiore il venditore è interamente o parzialmente sollevato dall'adempimento secondo i termini del contratto. Le cause di forza maggiore equivalgono a circostanze imprevedibili, non risolubili dal venditore che rendono eccessivamente difficoltosa la consegna.
- 11.2 L'acquirente può appellarsi a una causa di forza maggiore quando fa pervenire tempestivamente al venditore, al più tardi però entro 5 (cinque) giorni di calendario, una dichiarazione registrata e confermata dalle autorità governative competenti o dalla Camera di Commercio del Paese fornitore sull'inizio e sulla fine prevedibile dell'impedimento nonché sulla sua causa e sugli effetti prevedibili.
- 11.3 In casi di forza maggiore le parti devono compiere tutti gli sforzi per eliminare e/o ridurre le difficoltà e i danni prevedibili e tenere costantemente informata al riguardo la controparte. In caso contrario saranno tenute a risarcire i danni alla controparte.
- 11.4 I termini o le scadenze che non possono essere rispettati per l'effetto di cause di forza maggiore, sono prorogati al massimo per la durata degli effetti della forza maggiore o per un periodo di tempo da definire congiuntamente.
Se un caso di forza maggiore dura più a lungo di quattro settimane, acquirente e venditore cercheranno mediante negoziati di regolare il disbrigo del contratto. Qualora non si giungesse a una soluzione congiunta, il venditore può recedere interamente o parzialmente dal contratto.

12. Protezione dei dati e segretezza

- 12.1 Il venditore è autorizzato a memorizzare, trasmettere, elaborare e cancellare i dati personali dell'acquirente nell'ambito del regolare movimento d'affari.
- 12.2 Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere assolutamente segrete nei confronti di terzi le conoscenze a cui sono pervenuti in conseguenza delle relazioni commerciali.

13. Corte competente, diritto applicabile, luogo di adempimento

- 13.1 Il tribunale per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal contratto è la corte competente in materia della sede del venditore. Il venditore può però rivolgersi anche alla corte competente dell'acquirente.
- 13.2 Le parti possono anche accordarsi sulla competenza di un tribunale arbitrale.
- 13.3 Le offerte, gli ordini e le vendite sottostanno al diritto tedesco escludendo le norme sui conflitti e il diritto d'acquisto UN.
- 13.4 Come luogo di adempimento per le consegne e i pagamenti vale la sede del venditore, anche quando in base agli accordi la consegna avviene in un altro luogo.
- 13.5 Nelle questioni legali fa fede la versione in lingua tedesca delle presenti Condizioni generali di contratto e di fornitura.